

REGOLAMENTO (CE) N. 3095/94 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1994

riguardante l'aiuto che può essere concesso dall'Austria e dalla Finlandia per le scorte detenute dagli operatori privati al 1° gennaio 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 150, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 150 dell'atto di adesione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prevedere che, a determinate condizioni, un aiuto nazionale, corrispondente al massimo alla differenza fra il prezzo constatato in un nuovo Stato membro prima dell'adesione e quello che risulta dall'applicazione del trattato d'adesione, possa essere concesso a degli operatori privati che detengono alla data del 1° gennaio 1995 scorte di prodotti agricoli di base o di prodotti derivanti dalla loro trasformazione;

considerando che la differenza di cui sopra del livello dei prezzi si potrà riscontrare solo in Austria e in Finlandia, poiché in Svezia il livello dei prezzi non differisce da quello dei prezzi comuni;

considerando che dall'articolo 150 dell'atto di adesione risulta che le misure comunitarie previste, pur specificando l'importo massimo e talune condizioni di concessione degli aiuti, dovrebbero limitarsi a determinare il quadro generale entro il quale i due nuovi Stati membri, cui incombe la responsabilità finanziaria, restino arbitri delle loro scelte;

considerando che, ai sensi di tale articolo, i settori che si possono prendere in considerazione sono nel contempo quelli dei prodotti di base e dei prodotti derivanti dalla loro trasformazione; che è opportuno che, pur includendo gli animali vivi, il presente regolamento consenta la concessione dell'aiuto per qualsiasi prodotto che si trovi in scorta di magazzino nei due nuovi Stati membri di cui sopra il 1° gennaio 1995;

considerando che il livello massimo dell'aiuto per gli animali vivi e i prodotti di base deve essere pari alla diminuzione dei prezzi constatata negli Stati membri per effetto dell'applicazione del trattato d'adesione; che, tuttavia, deve essere lasciata a tali Stati membri la determinazione del periodo durante il quale detta riduzione ha avuto luogo e prevedere, a fini di semplificazione, che il livello massimo dell'aiuto possa essere calcolato in base ai prezzi istituzionali ove tale prezzi esistano o siano esistiti;

considerando che, conformemente alla prassi generale della politica agricola comune, l'importo massimo dell'aiuto per i prodotti trasformati deve, nella misura del

possibile, basarsi sul livello previsto per i prodotti di base; che, tuttavia, la difficoltà di applicare tale metodo in taluni casi (in particolare, se il prodotto di base non è immagazzinabile o non ha un'incidenza sostanziale sul prezzo dei prodotti trasformati) induce a calcolare l'aiuto in base alla diminuzione dei prezzi subita dagli stessi prodotti trasformati e rende quindi opportuna l'elaborazione di un elenco che specifichi, per i principali settori agricoli, quali sono i prodotti in base ai quali è calcolato l'importo massimo per i prodotti derivati; che è tuttavia opportuno prevedere la concessione dell'aiuto anche ad altri prodotti;

considerando che non è opportuno escludere che il pagamento, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1995 e la data del versamento dell'aiuto, di un interesse pari al massimo al tasso normale del mercato di ciascuno dei nuovi Stati membri in questione sia considerato da questi ultimi come parte della compensazione prevista dal presente regolamento;

considerando che le altre condizioni da prevedere devono evitare rischi di sovracompensazione e di cumulo con altre misure previste dall'atto di adesione ed escludere la concessione dell'aiuto per le scorte detenute a fini di speculazione e per i prodotti importati nei nuovi Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1995 senza il pagamento dei relativi oneri all'importazione;

considerando che, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui sopra, è opportuno lasciare ai nuovi Stati membri la facoltà di determinare le modalità di applicazione del regime, prevedendo che esse siano sottoposte alla Commissione nel quadro di una procedura che concili gli interessi di un appropriato controllo a livello comunitario con la necessità di un'azione rapida da parte dei nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Austria e la Finlandia possono concedere un aiuto inteso a compensare totalmente o parzialmente la diminuzione dei prezzi eventualmente constatata a seguito dell'applicazione del trattato d'adesione agli operatori privati (produttori, trasformatori, commercianti), che alla data del 1° gennaio 1995, alle ore zero, sono proprietari di: